

**OGGETTO: Pratica num. 16/AX/2015. Rinnovo dell'interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Venezia – sezione immigrazione (decreto legge n. 13 del 17.2.2017, convertito nella L. n. 46 del 13.4.2017).  
(delibera 7 giugno 2018)**

Il Consiglio

letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che “*In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione*”;

- letta la *Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali*, approvata con delibera del 21 luglio 2011;

- considerato che con delibera prot. n. 7366/2018, adottata nella seduta del 18 aprile 2018, il Consiglio, dopo che non era andato a buon fine il bando adottato con delibera prot. n. 2877/2017, ha disposto un interpello per un posto di applicazione extradistrettuale al Tribunale di Venezia volto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale;

- considerato che anche a seguito di tale secondo interpello non è possibile disporre alcuna applicazione in quanto l'unica domanda presentata proviene dal dott. Mario Montanaro, il quale è magistrato distrettuale giudicante presso la Corte d'appello di Roma, il che costituisce circostanza ostativa ai sensi dell'art. 34.1, n. 6, della suddetta Circolare, non derogato dal bando;

- ritenuto pertanto necessario disporre un nuovo interpello;

- considerato in proposito opportuno chiarire che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, “*in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione*”;

- considerata la straordinaria situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell'immigrazione;

- considerata altresì la deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G. (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017);

- ritenuto quindi opportuno prevedere con il presente bando la deroga non soltanto rispetto a quanto statuito dal paragrafo 34.1 della suddetta Circolare nella parte in cui stabilisce che “*i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita*”, ma anche la deroga a quanto stabilito dall’art. 34, comma 1, paragrafi 5 e 6, della medesima Circolare, nella parte in cui non consente l’applicazione di magistrati distrettuali o titolari di incarichi semidirettivi;
- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;
- che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;
- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato:

delibera

- di rinnovare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Venezia;
- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 28 giugno, direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: [settima@cosmag.it](mailto:settima@cosmag.it). Il dirigente dell'ufficio, stanti le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 5 luglio 2018, il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.